



Città di Potenza

Allegato 1

Unità di Direzione Polizia Locale e Protezione Civile

1

***DIRETTIVE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E
SVINCOLO DEI VEICOLI RIMOSI AI SENSI DEL
CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI
ATTUAZIONE E DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE***



ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il servizio affidato in concessione a terzi è relativo al servizio di rimozione e custodia dei veicoli nel territorio comunale di Potenza ai sensi degli articoli 159 e 215 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli coinvolti in incidenti stradali, qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi. L'affidamento riguarda, altresì, il servizio di rimozione e/o spostamento di veicoli, a richiesta del personale del Corpo della Polizia Locale, per esigenze straordinarie come manifestazioni, motivi contingibili ed urgenti. In detti casi non potrà essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, la Ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o rimborso all'Ente concedente, ferma restandone l'obbligatorietà.

Sino alla definizione delle procedure volte all'individuazione dei soggetti custodi – acquirenti in caso di sequestro e/o fermo amministrativo, potrà inoltre essere richiesto il servizio di rimozione e custodia, temporanea, nel caso in cui le depositerie indicate nell'elenco annuale prefettizio non siano in grado di intervenire per la rimozione del veicolo; fatta salva la circostanza che l'aggiudicatario non sia già ricompreso in detto elenco. La presente concessione riguarda, altresì, la rimozione dei veicoli abbandonati o classificabili come rifiuti speciali.

Art. 2

La concessione verrà affidata secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, dalle direttive contenute nel presente documento, nonché da quelle che verranno stabilite dall'organo competente di questo Ente negli atti di gara.

Art. 3

L'Amministrazione comunale, ex art. 354 DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S), potrà rinnovare la concessione, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante disposizione del Dirigente dell'U.D. "Polizia Locale e Protezione Civile" da rendere nota al/i concessionario/i con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima di ogni scadenza. Il/I concessionario/i ha/hanno facoltà di recesso dalla convenzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima di ogni scadenza. La concessione ha carattere precario e l'Amministrazione comunale potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze previste, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 4

L'impresa affidataria deve attestare di aver maturato un'esperienza pluriennale in qualità di concessionario del servizio di rimozione dei veicoli, con servizio "su

chiamata" e "sul territorio". La stessa non deve trovarsi in stato di fallimento o liquidazione.

Art. 5

Il concessionario dovrà assicurare l'utilizzazione della depositaria e degli autoveicoli ad uso speciale di cui si fa menzione nel presente documento per tutto il periodo di durata della concessione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 6

Il servizio dovrà essere reso immediatamente operativo dalla data della stipula della concessione relativa.

Art. 7

La ditta cui è affidato il servizio in oggetto dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente e dagli atti di gara; dovrà documentarli e renderli disponibili in qualunque momento nel caso l'Amministrazione Comunale ne faccia richiesta.

Art. 8

Il servizio potrà essere affidato anche ad associazioni temporanee di imprese, ovvero a consorzi di ditte, a condizione che almeno una delle ditte consorziate abbia i requisiti prescritti dalla normativa vigente.

IL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Art. 9

Tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al cittadino-utente, il concessionario del servizio dovrà assicurare:

- a) una base operativa nel centro abitato - come delimitato dall'art. 4 del Codice della Strada - della Città di Potenza e a non più di 300 (trecento) metri dalla fermata di linea urbana più vicina;
- b) un congruo numero di veicoli adibiti al soccorso e alla rimozione, aventi le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- c) la copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile secondo i massimali stabiliti dal D.M. 4/9/1998, n. 401;
- d) un adeguato numero di personale specializzato, con esperienza pluriennale nel settore o settori affini, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente;
- e) il concessionario dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione degli infortuni relativi al personale dipendente e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (ss. m.m. i.i.);



ORIGINAL
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI

f) il possesso di una depositaria ubicata nel centro abitato (come delimitato dall'art. 4 del Nuovo Codice della Strada) della Città di Potenza con una superficie tale da assicurare un numero di parcheggi per veicoli fino a 1,5 t. pari ad almeno 130.

Art. 10

1. Tutte le rimozioni disposte dalla Polizia Locale di Potenza ai sensi della normativa vigente (Codice della Strada, sequestri amministrativi o penali, D.Lgs. n° 152/2006 e D.M. n° 460/99, motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, fermi amministrativi di veicoli, ostruzione di passi carrabili, violazione delle disposizioni emanate dall'Ente per motivi di manutenzione o di pulizia delle strade, ecc.) saranno esperiti avvalendosi del servizio della ditta concessionaria.

2. A tal fine il concessionario dovrà assicurare, per il servizio "su chiamata", la disponibilità di un congruo numero di carri-attrezzi con le caratteristiche previste dall'art. 355 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, idonei ad essere impiegati non solo per le autovetture, ma anche per gli autocarri e bus.

3. Le spese per l'acquisto di detti attrezzi faranno carico alla ditta concessionaria.

Art. 11

Su disposizione del Comandante della Polizia Locale di Potenza, il concessionario deve assicurare la presenza di almeno un carro-attrezzi in orario antimeridiano e di uno in orario pomeridiano, con relativi conducenti-manovratori, in servizio "sul territorio", al fine di intervenire prontamente nelle situazioni che comportino la rimozione. Anche in tal caso le tariffe sono quelle previste per la rimozione avvenuta "su chiamata" del Comando di Polizia Locale per ogni veicolo rimosso (vedere Allegato A), senza che questo servizio alternativo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente concedente.

Art. 12

La rimozione non potrà mai essere disposta su iniziativa del concessionario, ma solo a seguito di richiesta del Comando di Polizia Locale.

Art. 13

L'orario del servizio sul territorio deve essere assicurato tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00 nei giorni feriali; durante le restanti ore della giornata, le domeniche ed i festivi il servizio deve essere assicurato "su chiamata" a numero telefonico prestabilito onde fronteggiare contingenze straordinarie, manifestazioni ed altri avvenimenti di carattere pubblico.

La restituzione del veicolo può essere richiesta solo dal proprietario dello stesso o da persona da lui debitamente delegata.

Art. 14

Qualora il veicolo venga rimosso e ricoverato in depositaria, le tariffe da applicarsi sono quelle dovute per il servizio di rimozione ed eventuale custodia del veicolo.

Art. 15

1. La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza, in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione e al servizio. In ogni caso, dovrà raggiungere il luogo della rimozione entro il tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata del Comando di Polizia Locale.
2. La ditta medesima è tenuta, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni ai veicoli.

IL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI

Art. 16

1. Il Comune di Potenza affida in concessione il servizio di deposito e custodia dei veicoli rimossi ai sensi del Nuovo Codice della Strada e della legislazione vigente all'aggiudicatario del servizio di concessione in oggetto.
2. La depositaria dovrà essere già in possesso dell'aspirante concessionario all'atto della presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione.
3. Essa deve possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 17

Il servizio consiste in:

- a) accettazione e custodia dei veicoli rimossi su disposizione della Polizia Locale nell'apposita area allo scopo attrezzata, recintata e sorvegliata. L'area destinata a depositaria deve essere tale da permettere la sosta di un congruo numero di veicoli, comunque non inferiore a 130 per i veicoli con tonnellaggio fino ad 1,5 ed essere ubicata nel centro abitato della Città di Potenza, come definito dall'art. 4 del Codice della Strada e, comunque, a non più di 300 (trecento) metri dalla fermata di linea urbana più vicina. Il concessionario provvederà a sue spese all'esecuzione delle opere necessarie ad adeguare tali superfici ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- b) riconsegna dei veicoli, da espletarsi con orario continuato, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (vds. anche art.13);
- c) gestione dei registri sulla movimentazione dei veicoli, in grado di poter garantire l'immediata informazione, sia per gli interessati che per le forze di polizia, dei veicoli rimossi, avendo cura di registrare anche le successive operazioni riguardanti lo svincolo e/o l'inizio di eventuali azioni legali per la rivalsa dei crediti derivanti dalla rimozione e custodia dei veicoli con relativo esito finale.

Art. 18

Il gestore si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della depositaria, che dovrà assicurare il rispetto della normativa vigente, nonché della sua vigilanza e custodia, che dovranno avvenire 24 ore su 24.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Gemma GERARDI

Art. 19

I veicoli rimossi saranno trasferiti a cura del concessionario nella depositaria indicata nell'offerta di partecipazione alla gara.

Art. 20

Il concessionario ed il personale adibito dallo stesso al servizio in questione dovrà adempiere a tutto quanto necessita per il buon funzionamento del servizio di accettazione, custodia e svincolo dei veicoli rimossi dalla pubblica via, nonché alla tenuta di regolare documentazione amministrativa, contabile ed inventariale.

Art. 21

Giornalmente dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Locale la giacenza dei veicoli rimossi nel giorno precedente e non ritirati.

Art. 22

Il Comando di Polizia Locale ha facoltà di disporre l'adeguamento dei servizi in termini di modalità di espletamento, orario di funzionamento e quant'altro reputi opportuno al fine di garantire efficienza al servizio stesso, conseguentemente alle necessità che potranno emergere.

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 23

Le tariffe di cui al presente atto e relative al servizio in questione sono applicate solo nei casi in cui non siano previste tariffe differenti da parte dell'Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria. In caso contrario si applicano le tariffe di cui agli atti delle Autorità richiamate.

Art. 24

Le tariffe per l'esecuzione del servizio di rimozione e le modalità di applicazione delle stesse sono quelle di cui al D.M. 4 settembre 1998, n. 401, agli artt. 35 e 37 del presenti direttive e all'Allegato A. Il Comando di Polizia Locale potrà intervenire ad integrarle o a stabilirle in tutti i casi non disciplinati da altra fonte normativa.

Art. 25

Riguardo all'indennità chilometrica prevista dal Decreto di cui all'articolo precedente, essa viene determinata in modo forfetario, tenendo conto della media dei chilometri occorrenti normalmente per eseguire l'operazione di rimozione nella città di Potenza (vedere Allegato A, nota ***)

Art. 26

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, le singole voci tariffarie sono aumentate, con arrotondamento, del 15% (eccezione fatta per la voce "indennità chilometrica") in considerazione delle particolari condizioni ambientali e

logistiche della città (territorio montano caratterizzato da strade che presentano criticità strutturali) e di intensificazione della densità di traffico,

Art. 27

1. Con riferimento all'art. 2 comma 1 lett. B) del D. M. 4 settembre 1998, n° 401, per orario notturno si intende quello che va dalle ore 22 alle ore 6.
2. La maggiorazione degli importi dovuta per il servizio espletato negli orari notturni non è cumulabile con quella prevista per le giornate festive.

Art. 28

Si specifica che il conducente del veicolo che abbia provocato l'intervento di rimozione e che sopraggiunga prima che il carro-attrezzi si sia avviato verso la depositaria è tenuto a pagare le spese concernenti il diritto di chiamata, l'indennità chilometrica dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento; determinata in modo forfetario e quantificata nell'Allegato A, e l'eventuale operazione connessa al carico e allo scarico del veicolo, dovuta, quest'ultima, se siano state effettivamente completate tutte le operazioni relative al caricamento del veicolo sul carro-attrezzi.

Art. 29

1. Nell'eventualità di rimozione di veicoli per i quali non possa essere recuperato il relativo costo per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, mancato ritiro degli aventi titolo, confisca, ecc.) la ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, anticipazione spese o rimborso al Comune.
2. Sono a carico del concessionario le spese relative al servizio in argomento conseguenti alla rimozione e/o spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati che si rendessero necessarie in occasione di contingenze straordinarie, manifestazioni ed altri avvenimenti di interesse pubblico od ordine pubblico. In detti casi non potrà essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, la Ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o rimborso all'ente concedente, ferma restandone l'obbligatorietà.

Art. 30

In caso di avaria dei mezzi della Polizia Locale, la ditta concessionaria presterà il servizio di soccorso stradale a titolo gratuito.

Art. 31

In caso di applicazione delle disposizioni previste dall'art. 215 comma 4 del Codice della Strada e nell'ipotesi che il credito del concessionario del servizio resti insoddisfatto, questi nulla potrà pretendere dall'Ente concedente.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI

Art. 32

In caso di custodia di veicoli confiscati o non ritirati dagli aventi titolo, nulla è dovuto al concessionario da parte dell'Ente concedente a titolo di anticipazione o pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo.

Art. 33

1. Il costo del servizio di depositaria ricade sull'utenza.
2. Fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la rimozione non è dovuta alcuna somma per il servizio di custodia. Per ogni giorno successivo, o frazione di esso, i diritti di custodia sono così determinati:
 - a) ciclomotori, velocipedi e motocicli..... €0,84;
 - b) autoveicoli, rimorchi e simili fino a 25 q. di massa complessiva..... € 1,98;
 - c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa complessiva superiore a 25 q.li.... € 5,64;

Art. 34

La gestione contabile ed inventariale del servizio di custodia dovrà essere svolta con le modalità previste nel presente atto ed in quelli successivi che l'Amministrazione Comunale adotterà.

Art. 35

La ditta concessionaria assume l'obbligo di tenere sui veicoli ad uso speciale e all'interno della depositaria, ben esposte e visibili, le **tariffe** in vigore dei servizi che offre.

Art. 36

1. Le tariffe, per sopraggiunte esigenze, potranno essere modificate dall'Ente concedente nel rispetto della normativa vigente e tramite provvedimento motivato.
2. Il provvedimento, di cui al comma 1°, dovrà essere notificato alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe, unitamente alla loro decorrenza.
3. In caso di revisione delle tariffe, da effettuarsi ai sensi della legislazione vigente, si procederà, trattandosi di contratto a prestazione continuativa, con le stesse modalità di cui ai commi 1° e 2°.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 37

Il concessionario provvederà direttamente alla riscossione delle **tariffe** vigenti, rilasciando relativa quietanza e redigendo il verbale di avvenuta restituzione del veicolo o rimozione del blocco.

Art. 38

1. Per procedere allo svincolo dei veicoli posti sotto custodia, i proprietari e le persone legalmente incaricate dovranno munirsi della distinta di spesa rilasciata dalla

depositeria ed effettuare il versamento relativo alle spese di rimozione e custodia nelle mani dell'addetto alla stessa.

2. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

Art. 39

Delle somme pagate dai contravventori nulla sarà dovuto dal concessionario al Comune di Potenza.

Art. 40

Il gestore del servizio dovrà fornire al Comune di Potenza un rendiconto semestrale corredato da adeguata documentazione relativa agli incassi conseguiti nella gestione del servizio.

Art. 41

1. Il Comune di Potenza, ai fini di un controllo su tutti gli atti amministrativi, contabili ed inventariali, timbrerà e vidimerà il registro movimento dei veicoli, preventivamente numerato.
2. Le spese per detti stampati faranno capo alla ditta concessionaria.

RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI

Art. 42

Il servizio di rimozione di veicoli o rimorchi rinvenuti su aree ad uso pubblico in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono dovrà essere svolto secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dal presente atto.

Art. 43

Tale servizio riguarda la rimozione di veicoli a motore, rimorchi e simili, o di parti di essi, rinvenuti da organi pubblici su aree ad uso pubblico in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono, ed il conseguente conferimento a centri di raccolta regolarmente autorizzati.

Art. 44

L'esecuzione del servizio di cui al precedente articolo non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 45

La rimozione del veicolo o del relitto segnalato dal Corpo di Polizia Locale dovrà avvenire tempestivamente.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI

Art. 46

Dopo la rimozione il veicolo o il relitto dovrà essere conferito dal concessionario esclusivamente a centri di raccolta autorizzati alla demolizione, all'eventuale recupero di parti e alla rottamazione, in adempimento delle disposizioni vigenti.

Art. 47

1. Il concessionario dovrà consegnare al Corpo di Polizia Locale una ricevuta di conferimento del veicolo o del relitto ad un centro di raccolta autorizzato.
2. Nel caso in cui non fosse possibile rinvenire il relitto segnalato, il concessionario ne dovrà dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia Locale.

Art. 48

Il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni prescritte dalla normativa vigente in tema di trasporto di veicoli o relitti rinvenuti in stato di abbandono e rimossi ai sensi dell'art. 159 co. 5 del Nuovo Codice della Strada e della normativa vigente, e per il trasporto dei "rifiuti speciali".

Art. 49

La gestione amministrativa, contabile ed inventariale di tale servizio dovrà avvenire con le stesse modalità previste dal presente atto.

Art. 50

L'applicazione degli articoli da 42 a 49 del presente documento si estende, in quanto compatibile, ai casi previsti Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al D. Lgs. 24 giugno 2003 "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e al Decreto del Ministero dell'Interno n. 460 del 22 ottobre 1999 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile"

ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 51

Il concessionario deve assumersi la completa responsabilità per eventuali danni provocati a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio e per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Art. 52

La ditta concessionaria, responsabile del veicolo dal momento della rimozione a quello della consegna al proprietario o alla persona da lui delegata, deve sollevare il Comune di Potenza da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro possa trarre origine direttamente o indirettamente

dall'attività oggetto del servizio sia nei confronti del proprietario dei veicoli o dei suoi aventi causa sia dei terzi.

Art. 53

1. Il concessionario del servizio in oggetto deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi.
2. I massimali della polizza dovranno essere adeguati ai limiti determinati dalla normativa vigente.

Art. 54

1. La ditta concessionaria stipulerà regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi, incendio e furto totale e parziale, sia per la depositaria che per i veicoli e le cose in essa custoditi, nonché per gli infortuni del personale incaricato del servizio.
2. Le modalità di tale assicurazione devono essere approvate dagli organi preposti del Comune di Potenza prima della sottoscrizione della convenzione che andrà a stipularsi con il concessionario.

INADEMPIMENTO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Art. 55

1. Il concessionario è obbligato ad attenersi alle presenti direttive ed a quanto previsto negli atti di gara e nel provvedimento di concessione.
2. Su detto deposito l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi in caso di inadempienza.
3. Il deposito sarà svincolato allo scadere della concessione.

Art. 56

La mancata osservanza di quanto inerisce agli obblighi della ditta nell'espletamento del servizio darà al Comune di Potenza il diritto di applicare le sanzioni previste dal successivo articolo 57 e di richiedere alla ditta concessionaria il risarcimento del danno, che sarà comprensivo anche delle spese e dei compensi che l'Ente dovrà pagare per assicurare diversamente, in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

Art. 57

1. Nel caso di infrazione di lieve entità, l'Amministrazione Comunale potrà applicare la sanzione pecuniaria prevista con successivo atto del Dirigente dell'U.D. Polizia Locale e Protezione Civile, con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti.
2. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione pecuniaria di cui al comma 1° del presente articolo. Le infrazioni e le inadempienze più gravi potranno comportare, oltre al pagamento del doppio della sanzione pecuniaria, la decadenza della concessione.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI

3. Unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.
4. Le sanzioni pecuniarie vengono determinate e comminate dal Dirigente dell'Unità di Direzione Polizia Locale e Protezione Civile.
5. La decadenza della concessione viene determinata con atto dirigenziale.
6. L'Amministrazione Comunale ha piena discrezionalità nel valutare la gravità dell'infrazione commessa dal concessionario e la scelta della relativa sanzione.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 58

Nel caso in cui insorgano controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione delle direttive contenute nel presente documento, negli atti di gara, o nel provvedimento di concessione, oppure per qualunque altra ragione ad essi pertinente, le parti in conflitto dovranno adire la competente autorità giudiziaria del Foro di Potenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Il concessionario deve impegnarsi ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Potenza, fermo restando il rinvio alla normativa vigente.

Art. 60

Il concessionario deve essere munito di tutte le autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni prescritte dalla vigente normativa e necessarie per l'esercizio delle attività previste dal presente atto, dalla legge e dagli atti di gara.

Art. 61

Il Comune di Potenza potrà effettuare ogni controllo ritenuto necessario per il regolare funzionamento del servizio affidato in concessione. La concessione ha carattere precario e l'Amministrazione Comunale potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze previste, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 62

Il concessionario:

- non potrà cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza della convenzione, oltre al diritto dell'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni eventuali.

- è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Qualora non assolva a detti obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3.
- è tenuto ad inserire, nei contratti con sub appaltatori/sub contraenti, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai precedenti commi.

Art. 63

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione del servizio in argomento saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Art. 64

Quanto non espressamente disciplinato dalla normativa vigente e dal presente atto potrà formare oggetto di regolamentazione da parte dell'U.D. Polizia Locale e Protezione Civile.

Art. 65

Si autorizza il Comando di Polizia Locale - responsabile del procedimento - ad integrare il presente atto con norme specifiche miranti a rendere il servizio più efficiente, purché non in contrasto con la presente regolamentazione.

Art. 66

L'Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI

ALLEGATO A

Tabella relativa alle tariffe* previste dal D.M. 4 settembre 1998 n. 401 per la rimozione dei veicoli.**

A. Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:

	Somma rivalutata da dicembre 1999 a dicembre 2017	aumento +15 % con arrotondamento all'unità di euro	+ 22% (IVA)	totale
diritto di chiamata*	€ 13,91	€ 16,00	€ 3,52	€ 19,52
operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo*	€ 20,87	€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28
indennità chilometrica forfettaria*** (pari a dodici Km) dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e dal luogo dell'intervento al deposito	€ 2,99	non è previsto aumento	€ 0,66	€ 3,65

Spesa complessiva per la rimozione (incluso IVA) € 92,60

B. Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:

	Somma rivalutata da dicembre 1999 a dicembre 2017	aumento +15 % con arrotondamento all'unità di euro	+22 % (IVA)	Totale
diritto di chiamata*	€ 17,39	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40
operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo*	€ 34,78	€ 40,00	€ 9,13	€ 48,80
indennità chilometrica forfettaria*** (pari a dieci Km) dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e dal luogo dell'intervento al deposito	€ 3,48	non è previsto aumento	€ 0,77	€ 4,25

Spesa complessiva per la rimozione (incluso IVA) € 124,20

C. Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.: si applicano le tariffe della lettera B. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5, t. della massa complessiva a pieno

carico del veicolo da rimuovere, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera C) del D.M. 4 settembre 1998 n. 401.

D. Il costo delle operazioni di intervento eseguite in orario notturno o festivo subiranno un aumento del 30% delle tariffe previste, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 4 settembre 1998 n. 401.

E. Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione del veicolo sarà consentita, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del D.M. 4 settembre 1998 n. 401, previo pagamento delle operazioni di rimozione già eseguite; ove il veicolo ancora non sia stato agganciato per la rimozione, sarà dovuto solo il diritto di chiamata; il diritto di chiamata non sarà dovuto dall'interessato qualora egli intervenga sul posto prima dell'arrivo del carro gru.

F. Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico e di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401.

(1) Come previsto dall'art. 3 del D.M. 4 settembre 1998, n° 401, tali tariffe sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4°, del D.P.R. 495/92, e ss.mm.ii., in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

*gli importi sono stati rivalutati e aumentati del 15% ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401


**le tariffe verranno aggiornate (come per legge) all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione

***il costo di ciascun Km è di €. 2,99 per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t e di €. 3,48 per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. e il calcolo forfettario di 12 Km tiene conto della media dei Km occorrenti, normalmente, per eseguire l'operazione di rimozione nel Comune di Potenza.



ORIGINAL È
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI

U. m. d.



30 NOV. 2018
COMANDANTE

CITTÀ DI POTENZA
Segreteria Generale

Potenza, 29.11.2018

Al Dirigente dell'Unità di Direzione

Polizia Locale

SEDE

OGGETTO: trasmissione copie deliberazioni.

Per i successivi adempimenti di Sua competenza, in uno alla presente si trasmettono le seguenti copie di deliberazione adottate dalla Giunta Comunale / dal Consiglio Comunale:

1. Deliberazione n. 252 del 26.11.2018
2. Deliberazione n. _____ del _____
3. Deliberazione n. _____ del _____
4. Deliberazione n. _____ del _____
5. Deliberazione n. _____ del _____
6. Deliberazione n. _____ del _____

Cordiali saluti.

Il funzionario incaricato
(sig.ra Maria Vizzo)



CITTÀ DI POTENZA

Segreteria Generale

Potenza, 29.11.2018

Al Dirigente dell'Unità di Direzione

Polizia Locale

SEDE

OGGETTO: trasmissione copie deliberazioni.

Per i successivi adempimenti di Sua competenza, in uno alla presente si trasmettono le seguenti copie di deliberazione adottate dalla Giunta Comunale / dal ~~Consiglio Comunale~~:

1. Deliberazione n. 252 del 26.11.2018
2. Deliberazione n. _____ del _____
3. Deliberazione n. _____ del _____
4. Deliberazione n. _____ del _____
5. Deliberazione n. _____ del _____
6. Deliberazione n. _____ del _____

Cordiali saluti.

Il funzionario incaricato
(sig.ra Maria Vizzo)

